

Codice DB1012

D.D. 3 febbraio 2014, n. 29

Articolo 11 comma 4 LR 32/1982. Interdizione al transito dei mezzi motorizzati su strade di competenza del Comune di Peveragno (TO). Parere vincolante regionale.

Preso atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*", le Amministrazioni provinciali ed i Comuni possono interdire, previo parere vincolante della Regione Piemonte, il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale;

considerato che con nota prot. n. 9145 del 02/09/2013 il Comune di Peveragno ha trasmesso la D.G.C. n. 102 del 23/08/2013 al fine di richiedere al Settore scrivente l'espressione del parere di competenza in merito all'applicazione del regime del comma 4 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*" sui seguenti tratti di strada comunale:

1. strada che da località "Loc. Meschie" va sul monte "Bisalta";
2. strada "via Grima" a partire da "via Eretta" in prossimità di "Tetto Cavagnet" fino a Bisalta direzione località "Fontana Cappa";

tenuto conto che il Settore scrivente con nota prot n. 14173/DB10.12 del 21/10/2013 ha richiesto al Comune di Peveragno di chiarire la natura giuridica dei tracciati in esame al fine di poter stabilire il corretto iter procedurale da seguire al fine dell'interdizione sui suddetti tracciati al transito con mezzi motorizzati, salvo deroghe previste in legge;

considerato inoltre che successivamente, il Comune di Peveragno con nota prot. n. 11299 del 28/10/2013, nel riformulare la precedente richiesta di parere, ha trasmesso al Settore scrivente la Deliberazione del Consiglio Comunale di Peveragno n. 43 del 09/10/2013 con la quale ha classificato il tracciato al precedente punto 1) come strada vicinale di uso pubblico (assimilata a strada Comunale), chiarendo inoltre che la strada indicata al punto 2) era già classificata in ugual modo, giusta la dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio Opere Pubbliche;

tenuto conto che le citate strade, pur essendo indispensabili per il raggiungimento di acquedotti comunali, osservatorio astronomico e lotti boschivi, sono soggette in alcuni tratti a possibili dissesti (ne è infatti prevista la chiusura invernale);

trattandosi inoltre di strade utilizzate per raggiungere territori di alta montagna (cima della Bisalta) e ritenute le stesse dall'Amministrazione comunale elementi territoriali e ambientali di particolare importanza, anche al fine di progettare e promuovere itinerari naturalistici, turistici e sportivi di grande valore e di potenziale forte attrattività;

fermo restando che la competenza rispetto alla materia sicurezza stradale sia posta in capo all'Amministrazione comunale ai sensi del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*") e che il Settore Sostenibilità e Recupero Ambientale, Bonifiche, non può quindi esprimersi su tali aspetti, in quanto non di competenza;

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 285/1992 e s.m.i.;
Vista la l.r. 32/1982 art. 11 comma 4;
Vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

determina

- di esprimere parere positivo con particolare riferimento agli aspetti di tutela ambientale ai fini dell'emissione da parte dell'Amministrazione comunale di Peveragno (TO) dell'ordinanza per interdire il transito ai mezzi motorizzati sui seguenti tratti di strada comunale:

1. strada che da località "Loc. Meschie" va sul monte "Bisalta";
2. strada "via Grima" a partire da "via Eretta" in prossimità di "Tetto Cavagnet" fino a Bisalta direzione località "Fontana Cappa";

- di prendere atto delle considerazioni espresse in materia di sicurezza stradale anche ai sensi del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*") da parte del Comune di Peveragno in qualità di Pubblica Amministrazione locale;

- di rammentare che anche in caso di adozione dell'ordinanza di divieto oggetto del presente parere resta vigente il regime di deroga di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da parte dei soggetti legittimati, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Stefano Rigatelli